

PROGRAMMA
STATUTO E REGOLAMENTI
DELLA SOCIETA'

DELLA
GIOVENTU' CATTOLICA
ITALIANA



BOLOGNA
Istituto Tipografico
483, Stabil. della Immacolata, via Galliera, 483

—
1871

~~~~~  
Edizione fatta per cura  
del Consiglio Superiore.  
~~~~~

SOCIETÀ

DELLA

GIOVENTÙ CATTOLICA ITALIANA

PROGRAMMA

PREGHIERA - AZIONE
E SACRIFIZIO.

La Frammassoneria, quell'assemblea d'uomini senza fede e senza Dio, che finora s'era tenuta fra noi nascosta per entro alle cupe tenebre di secrete congreghe, ne è da alcuni anni uscita fuori all'aperto, e baldanzosa si aggira in mezzo alle nostre contrade, cercando con arti subdole, e mentite sembianze di libertà e progresso, di corrompere la mente e il cuore, massime della gioventù, e a poco a poco guastare, e (se pur le fosse dato) sradicare dai popoli quanto v'ha di soprannaturale e divino.

Quei che per loro sventura ne fan parte, non si danno posa nè requie per giungere a sì diabolico scopo. Tutto osano, di tutto si servono: stampa, università, licei, teatri, magistrature, legislazione; ogni cosa hanno invaso e corrotto. Studiano di giorno, vegliano di notte, non badano a fatiche, a stenti, a pericoli persin della vita, purchè venga lor fatto di ottenere, o in molto o in poco, l'empio loro

divisamento. Ed ora più che mai rivolgono gli sforzi più accaniti contro la Cattedra di San Pietro, baluardo di verità, di giustizia e di santità; e sotto l'ipocrito pretesto di appurare la Religione di Cristo, ma in realtà per indebolirne e rovinarne (se venisse lor fatto) le incrollabili fondamenta, indirizzano fieri assalti contro il Capo visibile della Cattolica Chiesa, il Pontefice Romano, per togliergli con sacrilega rapina quella corona di principato terreno, che l'amore dei popoli e la magnanimità de' Monarchi, per singolare disposizione della Provvidenza, gli han dato da secoli, a tutela della spirituale sua autorità.

Ora in mezzo ad una lotta sì vile ed infernale, che devono fare, specialmente i giovani, i quali sentonsi ardere in petto pur una scintilla di fede?

Starsene inerti, oziosi, indifferenti, a vedere lo strazio disonesto di quanto v'ha di più venerando e divino? Viva Dio! non mai. La società, la famiglia, l'onore, le sostanze, chè tutte sono minacciate da questi nemici della Società e di Dio, ma soprattutto l'anima, la morale, la Religione ne chiamano, ne invitano, ne spronano a sorgere una volta dalla agghiacciata indifferenza, in cui da tanti e tanti si è dormito sin qui, e slanciarci con animo coraggioso, alla difesa di noi, delle famiglie, della patria, della fede.

Questa ineluttabile necessità di azione animosa ed energica, fu sentita da una mano

di giovani Cattolici, che idearono il felice progetto di costituire una Associazione composta principalmente di giovani, che imperterriti e franchi negli atti e nelle parole si gloriassero di portar alto ed intemerato il glorioso Vessillo della Religione in cui sono nati e cresciuti; e servendosi di tutte le armi che dalla fede e dalla legge sono loro concesse, e fidati nella infallibile promessa di Dio che sarebbe sempre co' suoi, *vobiscum ero usque ad consummationem saeculi*, consacrare i pensieri, gli affetti, gli studii, le fatiche, e l'opera più indefessa a difesa del domma, della morale cattolica, e del trono temporale del Vicario di GESÙ CRISTO. — Questo è il nobile scopo della SOCIETÀ DELLA GIOVENTÙ CATTOLICA.

Quanto ai mezzi, parve di non poter meglio comprenderli che nei tre indicati, fin dal principio di questo Programna, e sono:

Preghiera - Azione - Sacrificio.

Preghiera: perchè sappiamo per fede che ogni bene, ogni difesa, ogni prospero successo deve scendere da DIO CREATORE, REDENTORE, e SANTIFICATORE delle anime.

Azione: perchè a questi tempi, in cui protestanti e scismatici, libertini ed increduli d'ogni sorte, impiegano quanto hanno e quanto sono, ai danni della Fede, egli è vergogna esecranda, che solo i Cattolici, i quali pur sanno di essere nell'unica vera Religione, si vi-

vano spensierati e freddi tra tante perdite di anime redente dal sangue di un Dio.

Sacrifizio: perchè a riuscire in qualche modo a tanta impresa, è d'uopo di annegazione continua e d'instancabile operosità.

Nella *preghiera* dunque, nell'*azione* e nel *sacrifizio* è spiegato il carattere di questa cattolica Associazione, e di tutti quelli che Dio animerà ad appartenervi.


O giovani, l'impresa nostra, voi lo vedete, è ardua, nobile, e superiore alle nostre forze. Sì. Ma l'unione, la fiducia in Dio, e la preghiera, formano lo scudo dei deboli. Uniamoci pertanto ed uniamoci davanti a Dio, ed Egli ci afforzerà. Cerchiamo valore ed aiuto da MARIA IMMACOLATA e dal glorioso Principe degli Apostoli S. PIETRO, precipui protettori di questa SOCIETÀ, ed essi ci otterranno gli aiuti necessarî da Dio. — Sarem forse pochi? Ma ciò che monta? Nelle battaglie di Dio non vale il numero, sì la fede. — La nostra virtù è fiacca, e noi nuovi alla pugna? È vero: ma colla grazia del SALVATORE diverremo formidabili ai nemici di Lui, e ci rallegreremo di prosperi successi, che noi, da noi stessi, non mai potremmo sperare.

Bologna, 1867. Nel XVIII Centenario di S. Pietro.

I Fondatori.

STATUTO
DELLA SOCIETÀ
DELLA
GIOVENTU' CATTOLICA ITALIANA





Digitized by the Internet Archive
in 2016

Protettori della Società.

I. LA SOCIETÀ DELLA GIOVENTÙ CATTOLICA viene costituita sotto la speciale protezione di MARIA VERGINE IMMACOLATA, di SAN PIETRO PRINCIPE DEGLI APOSTOLI, di SAN GIUSEPPE, e di SAN LUIGI GONZAGA.

Scopo.

II. Lo scopo della SOCIETÀ è:

1. Di formare tutti gl'individui, che vi appartengono, ad uno spirito franco e coraggioso in professare e praticare pubblicamente la loro Cattolica Religione.

2. Di adoperarsi energicamente, e in modo particolare coll'esempio, per ravvivare nella gioventù e nel popolo il sentimento religioso, ed il rispetto e la sommissione all'Autorità del Romano Pontefice, sostenendone ad ogni opportunità e senza umano rispetto i sacri diritti.

Mezzi.

III. I mezzi principali prescelti dalla SOCIETÀ SONO:

1. L'uso della preghiera fervida e costante, e la frequenza ai SS. Sacramenti in aperto, e massime in occasione di qualche solennità. Per la festa dell'IMMACOLATA, per quella

di SAN PIETRO, ed in un giorno destinato a suffragare le anime dei fratelli defunti e di quelli che particolarmente si adoperarono pel trionfo della Chiesa, i Soci si accosteranno in corpo alla Santissima Comunione.

2. Il franco ed esemplare esercizio degli atti pubblici della nostra Santa Religione.

3. La scambievole carità ed i vincoli di una leale e sincera amicizia tra i Soci.

4. La fuga di tutto ciò che di qualche guisa può offendere la Religione e la modestia.

5. Un zelante concorso ed una premurosa cooperazione a tutto quello, che può servire:

a) alla esatta osservanza e santificazione dei giorni festivi.

b) al lustro e decoro delle feste pubbliche della Cattolica Chiesa.

c) alla morale e religiosa educazione del popolo.

d) alla colletta del Denaro di S. Pietro.

e) a promuovere, sostenere e diffondere la stampa cattolica.

Classi dei Soci.

IV. La SOCIETÀ DELLA GIOVENTÙ CATTOLICA si compone di tre classi di Soci: ATTIVI, ONORARI, PARTECIPANTI.

V. SOCI ATTIVI debbono essere giovani laici, che nel dare il loro nome alla SOCIETÀ promettono l'esatta osservanza del presente Statuto, e dei Regolamenti secondo i quali la So-

cietà viene ordinata; prestano l'opera loro nel mettere in pratica i suindicati mezzi, ed esercitano le funzioni, gli uffizi e le cariche, che loro sono affidate.

VI. Quei SOCI ATTIVI, che oltre l'opera prestano ancora una mensile contribuzione di almeno Centesimi 50, sono detti SOCI ATTIVI CONTRIBUENTI.

VII. SOCI ONORARI divengono quei SOCI ATTIVI in cui si verificano le condizioni speciali da fissarsi nei Regolamenti.

VIII. SOCI PARTECIPANTI diconsi tutti quelli che contribuendo al CONSIGLIO SUPERIORE o ai CIRCOLI una quota mensile, non minore di Centesimi 50, alla quale si obbligano nel dare il nome alla SOCIETÀ, concorrono a mantenerla e a diffonderla; e con ciò partecipano ai beni e vantaggi spirituali di essa.

IX. Alla classe dei SOCI ATTIVI non possono appartenere che giovani di sperimentata morigeratezza, di specchiata ed esemplare religione, e di spirito schiettamente e profondamente cattolico.

X. Alla classe dei SOCI PARTECIPANTI possono appartenere tutti i Cattolici di qualunque età, non escluse le donne.

Ordinamento della Società.

XI. La SOCIETÀ viene formata da varii centri, denominati CIRCOLI, che si costituiscono in diversi luoghi, ed è diretta da un CONSIGLIO SUPERIORE.

XII. Questo si compone di un Presidente, di uno o più Vice-Presidenti, di uno o più Segretari, di un Tesoriere, e di Consiglieri.

XIII. Spetta al CONSIGLIO SUPERIORE, come vincolo di unione di tutti i CIRCOLI :

1. Invigilare che la SOCIETÀ non devii dallo scopo prefissosi, e dallo spirito cattolico che la deve animare.

2. Esaminare ed approvare l'aggregazione di nuovi CIRCOLI, e rilasciarne analoga Patente.

3. Ricevere ogni anno dai CIRCOLI il Re-soconto dell' operato, e custodirlo in archivio.

4. Promuovere tutto ciò che possa contribuire alla prosperità della SOCIETÀ.

XIV. Il CONSIGLIO SUPERIORE e i CIRCOLI avranno un ASSISTENTE ECCLESIASTICO, il quale gioverà la SOCIETÀ de' suoi consigli, intervenendo alle adunanze, delle quali, per cura del Presidente, dovrà conoscere prima le materie da trattarsi.

XV. Il CIRCOLO si compone di un Presidente, di uno o più Vice-Presidenti, di uno o più Segretari, di un Tesoriere (che unitamente all'Assistente Ecclesiastico ne formano l'UFFICIO,) e di tutti i Soci regolarmente ammessi.

XVI. Alla costituzione di un CIRCOLO richieggonsi:

1. Almeno cinque SOCI ATTIVI.

2. La Lettera di aggregazione del CONSIGLIO SUPERIORE, da rilasciarsi dopo domanda presentata e firmata dai Fondatori del

CIRCOLO stesso e dall'Assistente Ecclesiastico.

XVII. Ogni CIRCOLO si chiamerà col nome del Santo che si elegge a speciale Patrono.

XVIII. Spetta all'UFFICIO del CIRCOLO:

1. Procurare l'esatta osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

2. Raccogliere e custodire i fondi della SOCIETÀ.

3. Proporre all'adunanza del CIRCOLO le opere da promuoversi, e i nuovi Soci da ammettersi.

4. Procurare l'adempimento delle risoluzioni prese nelle adunanze del CIRCOLO.

5. Regolare la pratica dei mezzi (Art. III) adottati dalla SOCIETÀ.

Ammissione dei Soci.

XIX. I soli Soci ATTIVI possono proporre le ammissioni di nuovi Soci, venendo espressamente proibita qualunque dimanda diretta.

XX. Tale proposta dev'essere presentata segretamente al Presidente del CIRCOLO, al quale appartiene il proponente.

XXI. Il Presidente e l'Assistente Ecclesiastico, prese esatte informazioni, giudicheranno insieme se l'ammissione debba o no proporsi al CIRCOLO.

XXII. Nel caso affermativo, la proposta verrà fatta dal Presidente prima all'UFFICIO, indi all'adunanza del CIRCOLO, con espresso invito ai Soci di far conoscere a lui o al-

L' Assistente Ecclesiastico, entro un dichiarato termine, se vi fossero eccezioni riguardo al Socio proposto. Se queste non giungano o sieno inattendibili, avuto il consenso dell' Ufficio, lo proclamerà come ammesso nel CIRCOLO.

XXIII. A SOCI ATTIVI non saranno ammessi giovani, che, oltre ai requisiti sovraccennati (Art. v e ix), non abbiano compiuto gli anni *sedici*, od abbiano oltrepassato i *trenta*.

XXIV. Pei giovani *minori di età*, richiedesi il consenso dei Genitori o dei loro legittimi rappresentanti.

XXV. I SOCI PARTECIPANTI sono ammessi indistintamente, dopo domanda o proposta di altri Soci.

Della fondazione del Consiglio Superiore.

XXVI. Il CONSIGLIO SUPERIORE viene eletto a pluralità assoluta e relativa di voti dai SOCI FONDATORI riuniti in adunanza straordinaria.

I *Soci Fondatori*, riunitisi il giorno 17 Gennaio 1868 in adunanza straordinaria, costituivano il *Consiglio Superiore* residente in Bologna: il quale veniva riconosciuto il 4 Marzo successivo dall' Autorità Ecclesiastica, che gli assegnava il *Sacerdote Assistente*.

Della elezione alle Cariche.

XXVII. I Presidenti, i Vice-Presidenti, i Segretari e i Tesorieri dei CIRCOLI vengono e-

letti a pluralità assoluta e relativa di voti dai SOCI ATTIVI.

XXVIII. Gli ASSISTENTI ECCLESIASTICI vengono nominati dall' Ordinario Ecclesiastico, proposta una terna già formata in adunanza dal CIRCOLO a pluralità assoluta e relativa di voti, e presentata dal Presidente all' Ordinario stesso.

XXIX. Tutte le cariche dell' UFFICIO, così del CONSIGLIO SUPERIORE come del CIRCOLO, sono a tempo.

XXX. In caso di vacanza di una carica nell' UFFICIO, si provvede alla surrogazione nell' adunanza del CIRCOLO, come per le Elezioni. (Art. XXVII e XXVIII.)

XXXI. Nel CONSIGLIO SUPERIORE provvede il CONSIGLIO stesso, eleggendo il successore.

Delle Adunanze.

XXXII. Le adunanze ordinarie dei CIRCOLI si terranno ogni otto o almeno ogni quindici giorni; e quelle del CONSIGLIO SUPERIORE ogni qual volta verranno convocate dal Presidente.

L'ordine delle adunanze viene designato dai Regolamenti.

Delle Corrispondenze.

XXXIII. I CIRCOLI staranno in diretta corrispondenza col CONSIGLIO SUPERIORE, al quale manderanno pure ogni anno un Resoconto dell' operato.

Delle Rendite della Società.

XXXIV. Le rendite ordinarie dei CIRCOLI derivano: •

1. Dal contributo mensile dei SOCI ATTIVI CONTRIBUTENTI e dei SOCI PARTECIPANTI.

2. Dalle questue nelle adunanze.

XXXV. Le rendite poi ordinarie del CONSIGLIO SUPERIORE:

1. Dal *decimo* delle rendite ordinarie che i CIRCOLI dovranno rimettergli alla fine di ogni semestre.

2. Dalle questue fatte nelle adunanze del Consiglio e nelle Adunanze Generali, quando avranno luogo.

3. Dal contributo mensile de' suoi SOCI PARTECIPANTI.

Disposizioni generali.

XXXVI. Le modificazioni al presente Statuto sono di competenza delle Adunanze Straordinarie del CONSIGLIO SUPERIORE; ma nessuna modificazione vi potrà esser proposta senza aver sentito sopra di essa i singoli Circoli.

XXXVII. Nell' azione della SOCIETÀ non si potrà mai uscire dalle vie legali.



ELENCO DELLE S. INDULGENZE
 concesse alla Società
 della Gioventù Cattolica Italiana
 dal Sommo Pontefice Pio IX.



INDULGENZE PLENARIE

(Breve, 2 Maggio 1868.)

1. Nel giorno dell' ingresso a ciascun socio.
2. Nella festa dell' Immacolata Concezione, o in un giorno fra l' ottava.
3. Nella festa di San Pietro Apostolo, o in un giorno fra l' ottava.
4. Nella festa di Maria Santissima *Auxilium Christianorum*.
5. Nella festa della Cattedra di S. Pietro.
6. Nella festa del S. Patrono per ogni Circolo.


(Breve, 21 Novembre 1869.)

1. Nella festa del Santo Natale di Nostro Signor Gesù Cristo.
2. Nella festa della Epifania.
3. Nella festa di Pasqua di Risurrezione.
4. Nella festa dell' Ascensione.
5. Nella festa del *Corpus Domini*.

6. Nella festa del Sacro Cuore di Gesù.
7. Nella festa della Natività di Maria Vergine.
8. Nella festa dell' Annunciazione.
9. Nella festa della Visitazione.
10. Nella festa dell' Assunzione.
11. Nella festa dei Sette Dolori.
12. Nella festa dello Sposalizio.
13. Nella festa del Patrocinio di S. Giuseppe.
14. *In Articulo Mortis.*

INDULGENZE PARZIALI

Cinquanta giorni d'Indulgenza per ogni opera buona, conforme allo scopo di promuovere la santificazione del giorno festivo.



REGOLAMENTO INTERNO
PEL CONSIGLIO SUPERIORE
DELLA SOCIETÀ

I.

Attribuzioni del Consiglio Superiore.

1. Il Consiglio Superiore come centro di unione e capo direttivo di tutti i Circoli (a termini dell' Art. XI dello Statuto,) è il legittimo rappresentante dell' intera Società.

2. Provvede al mantenimento dello spirito della Società, ed all'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti della medesima.

3. Spetta al solo Consiglio Superiore dare alla Società le norme opportune per la giusta applicazione dello Statuto, e interpretarlo nei casi dubbi.

4. Il Consiglio Superiore è investito, in base dello Statuto, della facoltà di aggregare i Circoli, di vegliarne l' andamento, e di sopprimere quelli che trascurassero, ad onta di ripetuti richiami del Consiglio stesso, le pratiche ingiunte dallo Statuto, o commettessero fatti dannosi alla Società.

5. Il Consiglio ha il diritto di suggerire e regolare quelle opere generali e speciali, che esso creda doversi intraprendere dai Circoli e dalla intera Società in conformità dello

Statuto, tanto singolarmente quanto collettivamente.

6. Il Consiglio Superiore ha il diritto di autorizzare i Circoli a derogare a disposizioni portate dal Regolamento interno, in vista di circostanze speciali.

II.

Della sua Costituzione.

7. Il Consiglio Superiore, costituito in conformità all' articolo XXVI dello Statuto dai Soci Fondatori il 17 Gennaio 1868, risiede nella città di Bologna.

8. Esso si compone di *Consiglieri Effettivi* e di *Onorari*.

9. Consiglieri Effettivi sono quelli che vengono come tali direttamente nominati dal Consiglio Superiore tra i soli soci Attivi. Essi rimangono Consiglieri Effettivi fino all' età di quarantacinque anni.

10. Consiglieri Onorari sono tutti i Presidenti *pro tempore* dei Circoli aggregati, e i Consiglieri Effettivi che siano giunti all' età di cui all' articolo precedente.

11. I Consiglieri Effettivi non potranno essere meno di dodici.

12. Ove non esistono Circoli, il Consiglio Superiore nomina dei *Soci Corrispondenti*, i quali cessano di essere tali se si costituisca un Circolo nella loro residenza.

III.

Dell' Ufficio.

13. Tra i Consiglieri Effettivi viene eletto l' Ufficio, il quale si compone, oltre all' Assistente Ecclesiastico:

- a) di un Presidente
- b) di due Vice-Presidenti
- c) di Segretari d' Adunanza e di Segretari di Corrispondenza
- d) di un Tesoriere.

La loro nomina non sarà valida se non abbiano o non stabiliscano immediatamente la loro residenza in Bologna.

14. Tutte le cariche sono nominate per sei anni: ma l' uscita di carica deve essere regolata in modo, che non più di due cariche si rinnovino nello stesso anno. Essa verrà quindi determinata per la prima volta col mezzo di estrazione, e in seguito secondo la naturale scadenza del tempo.

15. È ammessa la rielezione.

IV.

Dell' Assistente Ecclesiastico.

16. L' Assistente Ecclesiastico viene nominato dall' Ordinario locale, a forma dell' articolo XXVIII dello Statuto.

17. È suo ufficio quello di mantenere ed accrescere nei membri della Società lo spirito che la informa, e ciò principalmente nelle Adunanze.

18. Egli vi interviene; e dietro invito del Presidente le apre, e le chiude nel modo prestabilito.

19. Spetta all' Assistente Ecclesiastico il giudicare col Presidente sulla opportunità delle proposte da farsi nell' Adunanza, le quali perciò debbono prima essere a lui comunicate dalla Presidenza. Egli può porre il suo *veto* a qualunque proposta.

20. Insieme al Presidente prende esatte e sicure informazioni sul conto dei novelli Consiglieri da proporsi al Consiglio.

21. Nel caso di lunga assenza l'Assistente Ecclesiastico pone un suo rappresentante, d' accordo coll' Autorità Ecclesiastica.

22. In caso di rinunzia o di morte dell' Assistente Ecclesiastico, il Consiglio dovrà sollecitamente proporre una terna di Sacerdoti, per la nomina del successore, all' Autorità Diocesana.

V.

Del Presidente.

23. Il Presidente, e in sua mancanza chi ne fa le veci, convoca tutte le Adunanze del Consiglio e dell' Ufficio, vi tiene il primo posto, e le regola giusta le norme designate nel Capitolo XI.

24. Propone all' Adunanza i Consiglieri Effettivi, i Soci Corrispondenti e Partecipanti.

Solo questi ultimi possono proporsi dagli altri Consiglieri e dai Soci Corrispondenti.

25. È sotto la sua responsabilità tutta la corrispondenza che si riferisce alla Società.

26. Il Presidente invigila all' esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; firma insieme col Segretario tutti gli atti della Società, e i mandati di pagamento al Tesoriere.

27. In mancanza del Presidente, i Vice-Presidenti per ordine di anzianità, hanno tutti i doveri e le attribuzioni del medesimo.

VI.

Dei Segretari.

28. La Segreteria del Consiglio Superiore è composta di due Segretari di Adunanza e due Segretari di Corrispondenza.

Possono essere loro nominati Vice-Segretarii, i quali però non fanno parte dell' Ufficio.

29. Il Segretario di Adunanza redige i processi verbali di ogni seduta, riunendoli in apposito libro, e firmandoli insieme al Presidente.

30. Redige gli atti deliberati nelle Adunanze, e li autentica colla propria firma; dirama gli inviti per le adunanze straordinarie e per le ordinarie, come pure per qualunque altro convegno stabilito dal Consiglio.

31. Il Segretario di Corrispondenza tiene col massimo ordine il Protocollo e l' Archivio del Consiglio; sotto la direzione del Presidente scrive la corrispondenza ufficiale, e qualsiasi altra corrispondenza che occorra nell'interesse del Consiglio e della Società.

32. Tiene un apposito registro dei Consiglieri Effettivi ed Onorari, un elenco esatto dei Circoli colla data della loro aggregazione, la lista dei Soci Partecipanti del Consiglio, e quella infine dei soci Corrispondenti.

VII.

Del Tesoriere.

33. Il Tesoriere amministra e custodisce la cassa del Consiglio Superiore; tiene un esatto giornale delle entrate e delle spese; fa la questua segreta in fine delle adunanze del Consiglio, annunciandone l'ammontare al principio della vengente tornata, non meno che l'attuale stato di cassa.

34. Raccoglie e custodisce il contributo mensile dei Soci Partecipanti, tenendone a tal uopo il relativo catalogo.

35. Il Tesoriere paga i mandati firmati dal Presidente e dal Segretario.

36. È sua cura speciale di aumentare il numero dei Soci partecipanti, proponendoli in adunanza.

37. Sono affidati alla sua custodia gli oggetti appartenenti al Consiglio Superiore.

VIII.

Dei Consiglieri Effettivi.

38. I Consiglieri Effettivi vengono eletti fra i soli Soci Attivi dei Circoli, dal Consiglio Superiore, in Adunanza, a pluralità assoluta di voti dei presenti.

39. Un quarto di Consiglieri Effettivi deve essere scelto fra i Presidenti dei Circoli, che rimangono Consiglieri, finchè durano nella loro carica di Presidente.

40. La proposta dei nuovi Consiglieri da eleggersi viene fatta dall' Ufficio in Adunanza del Consiglio, per essere quindi posta ai voti la loro nomina definitiva nella successiva adunanza.

41. Nessun Consigliere Effettivo potrà dimettersi od essere dimesso da Socio in alcun Circolo, senza un preventivo accordo col Consiglio Superiore.

42. I soli Consiglieri Effettivi hanno voto deliberativo nelle adunanze del Consiglio.

IX.

Dei Consiglieri Onorari.

43. I Consiglieri Onorari possono intervenire a tutte le Adunanze del Consiglio Superiore con solo voto consultivo: alle *straordinarie* solamente lo hanno anche deliberativo.

X.

Dei Soci Corrispondenti.

44. Allo scopo di dare estensione maggiore all' azione della Società, e di procurare la fondazione di nuovi Circoli, il Consiglio Superiore nomina i Soci Corrispondenti.

45. I *Soci Corrispondenti* vengono nominati non solo fra i giovani ma eziandio fra i Cattolici di qualunque età.

46. I Soci Corrispondenti

- a) coadiuvano il Consiglio Superiore della Società nelle opere che intraprende: come pubbliche manifestazioni di fede, raccolte di Denaro di S. Pietro, diffusione di stampe cattoliche, ecc.
- b) danno opera a procurare Soci Partecipanti, ne propongono la nomina al Consiglio, e trasmettono ai Soci nominati la lettera d'aggregazione, curando altresì la riscossione delle loro quote mensuali a nome del Consiglio.
- c) procurano, se è possibile, di istituire un Circolo nelle località dove risiedono.

47. I Soci Corrispondenti sono partecipi di tutto il bene operato dalla Società, e di tutti gli spirituali favori a lei concessi dalla Santa Sede.

XI.

Delle Adunanze.

48. Le adunanze sono *ordinarie* e *straordinarie*.

49. Le *ordinarie* sono quelle che si tengono periodicamente dal Consiglio, o vengono intimate all'opportunità.

50. *Struordinarie* diconsi quelle alle quali vengono invitati tutti i Consiglieri, Effettivi ed Onorari. Esse si tengono una volta all'anno in epoca fissa. Se il Presidente di un Circolo è impedito di intervenire, può essere sostituito da un suo Vice-Presidente.

51. Le proposte che volessero farsi per l'Adunanza straordinaria, devono essere comunicate almeno un mese prima dell'epoca fissata per tale Adunanza al Consiglio Superiore, il quale poi quindici giorni prima dell'epoca stessa spedirà ai Consiglieri ed ai Circoli l'ordine delle materie da trattarsi; sopra le quali materie possono tutti gli aventi diritto di prender parte all'Adunanza mandare il loro voto consultivo in iscritto, ogniqualvolta non possano intervenirvi personalmente.

52. Alla validità delle elezioni, e delle risoluzioni prese nelle Adunanze *ordinarie*, si richiede:

- a) che sieno invitati tutti i Consiglieri Effettivi residenti in Bologna;
- b) che v' intervenga almeno una metà degli invitati;
- c) che sieno vinte a maggioranza dei presenti: ma sempre con un numero di voti favorevoli non inferiore al terzo degli invitati.

53. A queste Adunanze ha diritto di prender parte qualunque Consigliere Effettivo si trovi in Bologna.

54. Un Consigliere Effettivo residente in Bologna che trascuri gli interessi della Società o l'intervento all'Adunanza dovrà riguardarsi dimissionario.

55. Alla validità delle risoluzioni prese dall'Adunanza *straordinaria* si richiede:

- a) l'invito a tutti gli aventi diritto di voto;
- b) che sieno vinte dalla maggioranza dei presenti.

56. Nelle Adunanze ordinarie come nelle straordinarie, se vi ha parità di voti e si tratti di questioni riguardanti persone, la proposta si ha per rigettata. In ogni altra materia quando la proposta non sia dichiarata urgente, la votazione si rinvia alla prossima Adunanza. In caso d'urgenza si ripete nella stessa Adunanza. Mantenendosi la parità anche nella seconda votazione, prevale il partito a cui il Presidente dichiara di aver dato il suo voto.

57. Giudice dell'urgenza è l'Ufficio, che ne delibera sempre in privato.

58. I Presidenti dei Circoli nelle Adunanze straordinarie votano secondo l'ordine di anzianità dei Circoli rispettivi.

L'anzianità si desume dalla data di aggregazione dei Circoli.

XII.

Disposizioni generali.

59. Nessuna modificazione può essere portata al presente Regolamento, se non in Adunanza straordinaria e dopo aver sentito tutti i Consiglieri.

60. Nell'azione della Società non si potrà mai uscire dalle vie legali. (Art. XXXVII dello Statuto.)

REGOLAMENTO INTERNO
PEI CIRCOLI
DELLA SOCIETÀ

I.

Delle Adunanze.

1. Le Adunanze Ordinarie dei Circoli si tengono ogni otto o almeno ogni quindici giorni, nel luogo ed ora designati dai Circoli stessi, e non oltrepassano in regola la durata di un' ora.

2. Le Adunanze Straordinarie si tengono quando e come vengano intimate dal Presidente.

3. Quando si debba cambiare il luogo, il giorno o l'ora delle Adunanze, o quando si tengono Adunanze Straordinarie, se ne debbono avvertire tutti i Soci Attivi con biglietto del Segretario.

4. Il Circolo tiene ogni anno una speciale Adunanza con invito ai Soci Partecipanti per la lettura del Rendiconto, di che all' Articolo XXXIII dello Statuto.

5. Le Adunanze si aprono dall' Assistente Ecclesiastico, e in mancanza di lui dal Presidente o da chi ne fa le veci, colla recita dell' *Actiones nostras* ecc., colla giaculatoria *Regina sine labe* ecc., e coll' invocazione degli altri santi Patroni della Società e del Circolo.

5. Si fa quindi una lettura di pochi articoli dello Statuto fondamentale e di questo Regolamento Interno, o dei nuovi Atti della Società pubblicati nel Giornale scelto all'uso dal Consiglio Superiore e al quale i Circoli debbono associarsi, o di un libro spirituale scelto dall' Assistente Ecclesiastico.

7. Poscia il Segretario legge il Verbale della precedente Adunanza: e le osservazioni che venissero fatte dai Soci sull'esattezza del medesimo, approvate che siano dal Circolo, si aggiungono a' piedi dello stesso Verbale, al quale poi si appone la firma del Presidente e del Segretario.

8. Nel Verbale stesso è fatta menzione dell'ultima questua, dello stato economico attuale, e del resto in cassa.

9. Il Presidente notifica le comunicazioni, disposizioni o proposte del Consiglio Superiore.

10. Se vi ha luogo, il Presidente propone o proclama o presenta i nuovi Soci Attivi, a forma dello Statuto, ricevendo dai presentati la promessa (di cui all' Articolo V dello Statuto) a voce o in iscritto, secondo la consuetudine del Circolo.

11. Le deliberazioni del Circolo si vincono a maggioranza dei presenti, ma sempre con un numero di voti favorevoli non inferiore al quarto di quello dei Soci Attivi: salvo il caso d'urgenza, riconosciuto come agli Articoli 17 e 18.

12. Se vi ha parità di voti e si tratti di

questioni risguardanti persone, la proposta si ha per rigettata. In ogni altra materia, quando la proposta sia dichiarata urgente, la votazione si ripete subito: altrimenti si rinvia alla prossima Adunanza. Mantenedosi la parità anche nella seconda votazione, prevale il partito a cui il Presidente dichiara di aver dato il suo voto.

13. Le votazioni possono farsi anche peralzata e seduta: ma sempre per voti segreti quando si tratti di persone, o che due Soci ne facciano domanda.

14. I Soci che non si trovarono presenti al principio di una discussione, non possono parlare in proposito, e molto meno votare; a meno che il Socio tardi venuto non possa essere facilmente informato dal Presidente.

15. Il Presidente domanda conto ai singoli Soci e alle Commissioni (Art. 60 e seguenti) degli incarichi loro affidati.

16. Esaurite le materie secondo l'ordine prestabilito, il Presidente fa le proposte che crede opportune, e quelle che gli sono state privatamente trasmesse in iscritto dai Soci, e che sieno state riconosciute degne di considerazione dall'Ufficio.

17. In caso di urgenza le proposte possono essere messe immediatamente in discussione: e la deliberazione è valida a maggioranza, qualunque sia il numero dei presenti.

18. Giudice dell'urgenza è l'Ufficio, che ne delibera sempre in privato.

19. È cura di chi presiede l' Adunanza, mantenere la semplicità, l'ordine e la brevità delle discussioni, mettendone a voti la chiusura quando si protraggono inutilmente.

20. Il Tesoriere da ultimo fa la questua segreta.

21. L' Adunanza si chiude colla recita della Orazione *pro Pontifice nostro* e dell' *Agnus*.

Si aggiugne un *De profundis*, qualora si abbia notizia della morte di un Socio Attivo, Onorario, o Partecipante della Società.

II.

Dell' Ufficio.

22. L' Ufficio, composto a forma dell' Art. XV dello Statuto, ha le attribuzioni di che negli Art. 16, 18, 28, 53, 56 e 58 del presente Regolamento.

23. Tutte le cariche sono nominate per un triennio. Ma l' uscita di carica deve essere regolata in modo, che non più di due se ne rinnovino nello stesso anno.

Essa sarà quindi determinata per la prima volta col mezzo di estrazione, ed in seguito secondo la naturale scadenza del tempo.

24. È ammessa la rielezione.

III.

Dell' Assistente Ecclesiastico.

25. L' Assistente Ecclesiastico interviene a tutte le Adunanze dell' Ufficio del Circolo,

e invigila al religioso e morale andamento di esso.

26. Egli ha sempre voto consultivo, e non mai deliberativo; ma è investito naturalmente del diritto assoluto di porre il *veto* alle proposte e deliberazioni del Circolo, ove lo creda necessario.

27. Insieme al Presidente prende esatte e sicure informazioni sul conto dei novelli Soci Attivi da proporsi al Circolo.

28. Avvertito in particolare dal Presidente o da alcuno dei Soci, della freddezza o di altre colpe maggiori commesse da un qualche Socio, l'Assistente Ecclesiastico fa al medesimo le ammonizioni opportune, e d'accordo coll'Ufficio del Circolo adotta quegli altri espedienti che siano necessari nell'interesse della Società.

29. Ogniqualvolta lo creda opportuno, l'Assistente Ecclesiastico anima, con esortazioni lo zelo e lo spirito religioso dei Soci, specialmente in quelle Adunanze, ove, per la brevità delle cose trattate, rimanga del tempo a raggiungere lo spazio dell'ora assegnata.

30. In caso di rinunzia o di morte dell'Assistente Ecclesiastico. il Circolo deve sollecitamente proporre una terna di Sacerdoti, pel successore, all'Autorità Diocesana. (Art. XXVIII dello Statuto.)

31. Nel caso di assenza prolungata dell'Assistente Ecclesiastico, questi procura che l'Ordinario deleghi un altro Sacerdote in suo luogo.

IV.

Del Presidente.

32. Il Presidente, e in sua mancanza chi ne fa le veci, convoca e presiede tutte le Adunanze del Circolo e dell' Ufficio, e vi tiene il primo posto.

33. Il Presidente firma col Segretario gli Atti del Circolo e i mandati di pagamento per le spese approvate dal Circolo stesso. Sta in diretta corrispondenza col Consiglio Superiore, comunicandogli le osservazioni del Circolo, interrogandolo sulle cose dubbie, trasmettendogli annualmente la statistica del Circolo e il Rendiconto generale delle opere e dello stato economico (Art. XXXIII dello Statuto) che dev' essere approvato in seduta dal Circolo.

34. Unitamente all' Assistente Ecclesiastico veglia sull' osservanza dello Statuto, del Regolamento, e delle deliberazioni del Consiglio Superiore e del Circolo, ed in generale provvede al buon andamento del medesimo.

35. In mancanza del Presidente, il Vice-Presidente che lo supplisce per ordine di anzianità ha tutti i doveri e le attribuzioni di esso.

V.

Del Segretario.

36. Il Segretario tiene apposito registro dei Soci Attivi e degli Attivi Contribuenti,

notando il loro Nome, Cognome, Età, Titolo, Domicilio, e la Contribuzione mensile (quando sieno Attivi-Contribuenti). In altro registro tiene l'elenco dei Soci Partecipanti, conforme a quello del Tesoriere.

37. Redige gli atti deliberati nelle Adunanze; sotto la direzione del Presidente tiene la corrispondenza, e dirama gl'inviti.

38. Tiene il regolare Protocollo e l'Archivio del Circolo, e stende i processi verbali delle singole Adunanze dell'Ufficio e del Circolo, notandovi i nomi dei presenti, le formule delle deliberazioni approvate, e firmando i Verbali stessi col Presidente.

39. Compila coi dati desunti dai Verbali e dai propri Registri il Rendiconto annuale delle opere del Circolo, col quadro delle variazioni occorse nel personale del medesimo.

40. Può il Circolo nominare un Vice-Segretario, che coadiuvi e supplisca il Segretario nelle sue funzioni: ma questi non ha voto nell'Ufficio.

VI.

Del Tesoriere.

41. Il Tesoriere amministra e custodisce la cassa del Circolo; tiene un esatto registro delle entrate e delle spese; compila il Rendiconto economico annuale; e fa la questua segreta a forma dell'Art. 20.

42. Tiene un Registro dei Soci Attivi Con-

tribuenti, ed uno dei Soci Partecipanti, conforme a quelli del Segretario (Art. 36), e procura la riscossione esatta delle loro quote mensuali, rilasciandone regolare ricevuta.

43. Se il Tesoriere abbisognasse di uno o più Esattori, deve proporre al Circolo i nomi, e la garanzia che crede debba essere prestata.

44. Il Tesoriere paga i mandati firmati dal Presidente e dal Segretario.

45. Il Tesoriere cura la conservazione degli oggetti di appartenenza del Circolo, e l'ordine del locale.

46. Potrà chiedere un Vice-Tesoriere in proprio aiuto; ma questi non ha voto nell'Ufficio.

VII.

Dei Soci.

47. Oltre le Feste della Società (Art. III dello Statuto), si accostano tutti i Soci in corpo ai SS. Sacramenti nel giorno sacro al Patrono Celeste del proprio Circolo.

48. Riconoscendo l'Assistente Ecclesistico come rappresentante dell'Autorità Diocesana e come Padre Spirituale del Circolo, i Soci ne ascoltano con riverenza e docilità i consigli e le ammonizioni.

49. I Soci Attivi debbono puntualmente intervenire alle Adunanze del Circolo, nelle quali hanno voto deliberativo, ed eseguire con im-

pegno ed anche con sacrificio gli incarichi loro affidati.

50. Ogni Socio deve prendere parte agli atti ed opere collettive deliberate dal Circolo: ed essendone impedito, deve farne noto il motivo al Presidente o all' Assistente Ecclesiastico.

51. I Soci Attivi di un Circolo possono per regola essere ammessi alle Adunanze di un altro Circolo, quando sieno raccomandati al Presidente di quest' ultimo dal proprio Presidente con apposita lettera: ma non possono votare.

52. In caso di *tre* assenze consecutive dall' Adunanza del Circolo, non ritenute dall' Ufficio giustificate, il Socio viene dichiarato dimissionario dal Presidente.

53. La radiazione per altri motivi è pronunziata dall' Ufficio e ratificata dall' Assistente Ecclesiastico.

54. La dimissione esplicita, o implicita come all' Art. 52, a differenza della radiazione non esclude la possibilità della riammissione.

55. Essendo la Società una unione di giovani laici, coloro che oltrepassano l'età di anni 40 o che entrino nella carriera Ecclesiastica, cessano di essere Soci Attivi; ma rimangono addetti alla Società, come Soci Onorari, per partecipare ai beni spirituali concessi alla medesima.

56. I Soci Partecipanti vengono proposti da qualunque Socio Attivo: e il Presidente, sen-

tito l' Ufficio, li proclama in Adunanza del Circolo.

57. Per la morte di un Socio del Circolo, a qualunque classe appartenga, si fa celebrare una Messa di requie con invito dei Soci Attivi.

VIII.

Delle Opere.

58. Se a giudizio dell' Ufficio non possa eseguirsi dal Circolo un' opera generale o speciale deliberata dal Consiglio Superiore, il Presidente comunicherà subito al Consiglio Superiore i motivi dell' impedimento.

59. Quando nello stesso luogo del Circolo esistano o sorgano società cattoliche aventi uno scopo generale simile al nostro, il Circolo si darà cura di mantenere relazioni di fraterno affetto colle medesime, per rendere reciprocamente la propria azione più concorde ed efficace.

IX.

Delle Commissioni.

60. Quando si presenti una proposta che per la sua trattazione od esecuzione esiga un lavoro particolare, può il Circolo affidarne lo studio o l' eseguimento ad una speciale Commissione di suoi membri.

61. Tali Commissioni si compongono di cinque Soci Attivi, eletti dal Circolo, e avranno

fra loro un Presidente e un Relatore, che in caso farà ancora da Segretario.

62. Per dare più larga esecuzione alle opere deliberate dai Circoli, le Commissioni possono valersi del consiglio e dell'azione dei Soci Partecipanti e anche di persone estranee alla Società, raccogliendoli, se occorre, in apposite riunioni per esporvi tali opere e sollecitare il loro concorso.

63. Le Commissioni devono dar conto al Circolo del loro operato con relazione scritta.

64. Alle votazioni del Circolo sulle conclusioni di una Commissione hanno diritto di prender parte anche i membri della medesima.

65. Gli atti delle Commissioni passano finalmente all'Archivio del Circolo.

66. L'Assistente Ecclesiastico e il Presidente del Circolo hanno sempre diritto di intervenire alle sedute delle Commissioni, e di far registrare dal Relatore le loro opinioni sui punti discussi.

67. Le Commissioni possono essere modificate od anche disciolte, quando dietro proposta dell'Ufficio sembri al Circolo opportuno: ma se attendono ad opere permanenti, debbono essere annualmente rinnovate.

Anche in questo caso sono ammesse le rielezioni.

Disposizioni generali.

68. A disposizioni del presente regolamento non può un Circolo mai derogare, che per autorizzazioni speciali del Consiglio Superiore.

69. Qualunque Circolo o Socio uscisse nella sua azione sociale dalle vie legali (Articolo XXXVII della Statuto), cessa di far parte della Società.



N O R M E

per la fondazione di un Circolo.

—

Alla fondazione di un Circolo si richiede che almeno cinque giovani si uniscano in una seduta preparatoria, la quale si apre dal più anziano dei presenti colla recita del *Veni Creator* ecc. Quindi si dà lettura dello Statuto e dei Regolamenti della Società e si delibera di far atto di adesione ad essa dichiarando di costituirsi in Circolo. Si elegge il Presidente, il Segretario, il Tesoriere a norma degli analoghi articoli dello Statuto e Regolamenti, i quali subito dopo la verifica entrano in carica. Si proclama il Santo Protettore del Circolo, che d'ordinario è un Santo Patrono del luogo, e si fa la terna per l'Assistente Ecclesiastico. Il Segretario redige la domanda di aggregazione del Circolo al Consiglio Superiore, e la supplica per la nomina dell'Assistente Ecclesiastico da presentarsi all'Ordinario della Diocesi. Ricevuta poi la risposta dell'Ordinario, se ne fa fare una copia, autenticata dalla Cancelleria Ecclesiastica, e si spedisce al Consiglio Superiore colla domanda d'Aggregazione, che deve essere firmata da tutti i membri del Circolo e dall'Assistente Ecclesiastico: il tutto chiuso in piego *raccomandato*. L'indirizzo del Consiglio Superiore è: *Bologna, via Usberti, 696*.

Coll' approvazione
dell' **Autorità Ecclesiastica.**

